

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO SUL

Trust

Il *trust* è uno strumento giuridico di origine anglosassone che si basa sul concetto canonico latino di *fides* e su quello francese di *affiance* configurandosi come promessa vincolante e giuridicamente obbligatoria già nella Bretagna del dodicesimo secolo anche se è solo nella metà del quindicesimo secolo che in un manoscritto testimoniale della corte ecclesiastica di Rochester, non solo con ruolo canonico ma anche civile, si trova che *feor favit ex confidentia ad usum suum et non ad usum illorum*. La *confidentia* è allora la causa negoziale del trasferimento e porta a una scissione fra l'aspetto reale del diritto, caratterizzato non solo dalla segregazione ma anche dalla proprietà economica sia del bene stesso segregato che dei suoi frutti, e quello gestionale, caratterizzato dalla proprietà formale o sostanziale. L'Inghilterra nel tempo ha fatto proprio il concetto giuridico di *confidence*, lo ha accostato al dato linguistico di *trust* e ha effettuato *contracts in confidence and trust*, sottoponendoli in caso di controversie alla *Court of Equity*, dando così rilievo alla *conscience*, un superiore livello di condotta richiesto all'epoca dalla Cristianità e non dalla *Common Law*. Con il passare dei secoli il termine *confidence* è venuto meno e per indicare il particolare *contract* oggetto di questa scheda di approfondimento si è cominciato ad usare solamente il termine *trust*, impossibile da tradurre in italiano in quanto negozio sconosciuto alle categorie del diritto civile a causa delle peculiari caratteristiche della sottesa proprietà.

In Italia il *trust* è un negozio giuridico lecito e ammesso sia dall'ordinamento che dalla giurisprudenza, Cassazione compresa, se soddisfa le caratteristiche previste dalla Convenzione dell'Aja, ma atipico, in quanto non espressamente richiamato nel Codice Civile, che riveste la forma di atto unilaterale e vede la presenza di quattro figure fondamentali:

- il disponente (*settlor* in inglese), colui che istituisce con atto unilaterale il *trust* e successivamente ne dispone a favore beni e diritti, dettando obblighi e regole specifiche per il suo funzionamento. Ha inoltre il potere di nominare il *trustee*;
- il *trustee* (termine inglese impossibile da tradurre in italiano proprio per la sua peculiarità), proprietario limitato nel tempo non solo formale ma anche sostanziale, seppur non economico, dei beni e dei diritti disposti e segregati dal disponente a favore del *trust* con un vincolo gestorio obbligatorio;
- il guardiano (*protector* in inglese), colui che vigila sull'operato del *trustee*, fornendone veti o pareri
- il beneficiario (*beneficial owner* in inglese), colui che durante il periodo di validità del *trust* è proprietario economico, ma non formale né sostanziale, dei beni e dei diritti in *trust* e in

STUDIO DE MARCHI

DI ERNESTO DE MARCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VITTORIO VENETO

base alle specifiche regole dettate dal disponente risulta essere proprietario di un *vested interest*, possedendo una posizione definitiva, certa e quesita sui beni e sui diritti oggetto di *trust*, diventandone così al termine dello stesso anche proprietario formale e sostanziale, oppure risulta essere proprietario di un *contingent interest*, possedendo in questo caso sui beni e sui diritti oggetto di *trust* una posizione di mera aspettativa non quesita legata al potere discrezionale di scelta esercitabile in piena autonomia da parte del *trustee*.

Ai fini delle imposte dirette il *trust* è soggetto passivo Ires per cui sui redditi prodotti paga una *flat-tax* fissa al 24% a partire dal primo gennaio 2017, con un notevole risparmio fiscale dal momento che non è assoggettato alla progressività degli scaglioni Irpef che possono arrivare fino a una tassazione del 43%. Ai fini delle imposte indirette se il *trust* ha intenti liberali sconta le imposte di donazione e successione al 4%, al 6%, o all'8% in base ai legami di parentela e beneficia delle relative franchigie, azzerando così nella maggior parte dei casi il valore dell'imposta indiretta da versare, se invece ha intenti commerciali o di scopo sconta l'imposta di registro in misura fissa o variabile in base all'intento che si vuole perseguire. Analogo discorso vale per le imposte ipocatastali. Con una valida ragione civile e se il vantaggio fiscale non è l'unico obiettivo di fondo perseguito, l'istituzione di un *trust* non può essere presupposto di evasione, elusione fiscale o abuso di diritto.

Il *trust* è un ottimo strumento per affrontare in modo semplice molte situazioni che sarebbe difficile gestire con il solo diritto civile italiano, come per esempio un passaggio generazionale, la continuità aziendale, la gestione unitaria di immobili o di partecipazioni, l'assistenza a se stessi quando non si sarà più autosufficienti, a disabili oppure a animali (che non possono essere eredi, ma possono benissimo essere beneficiari di un *trust*), una procedura concorsuale o fallimentare, il "Dopo di Noi" oppure per attribuire efficacia reale ai patti di sindacato. Ci sono tuttavia alcune situazioni in cui l'utilizzo di questo strumento non è consigliato perché non raggiungerebbe gli scopi voluti, ad esempio quando l'intento è quello di ledere la quota legittima degli eredi o frodare i creditori. In questi casi atti istitutivi e dispositivi a favore del *trust* continuerebbero a essere possibili, ma subito i legittimari pretermessi potrebbero agire in riduzione e i creditori potrebbero agire in revocatoria, rendendo così inefficaci gli atti dispositivi.

Per richiedere un appuntamento al fine di ricevere personalmente maggiori informazioni su questo argomento e valutare assieme se potrebbe essere di vostra utilità, vi invito a compilare l'apposito *form* presente sul sito web www.studiodemarchi.it/contatti oppure a scrivere a info@studiodemarchi.it. Il primo incontro conoscitivo sarà sempre **GRATUITO** e senza alcun vincolo da parte vostra di prosecuzione del rapporto.

Ernesto De Marchi